



1506  
**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI URBINO  
CARLO BO**

Direzione Generale  
**Ufficio di Supporto agli Organi Collegiali**  
Via Aurelio Saffi, 2 – 61029 Urbino (PU)  
Tel. +39 0722 – 305421– 424 Fax +39 0722 2690  
[organi.collegiali@uniurb.it](mailto:organi.collegiali@uniurb.it)

## **REGOLAMENTO PER IL COFINANZIAMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA FINANZIATI AL 50% DA SOGGETTI ESTERNI SU TEMATICHE INNOVATIVE INERENTI ALLO SVILUPPO DEL TERRITORIO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO**

(Emanato con Decreto Rettorale n. 264/2021 del 4 giugno 2021)

In vigore dal 5 giugno 2021

### **INDICE**

- Articolo 1 - Finalità
- Articolo 2 - Finanziamento da parte di soggetti esterni
- Articolo 3 - Cofinanziamento di Ateneo
- Articolo 4 - Modalità di presentazione della domanda e di concessione del cofinanziamento di Ateneo
- Articolo 5 - Norma finale e di rinvio
- Articolo 6 - Pubblicità
- Articolo 7 - Entrata in vigore e regime transitorio

#### **Articolo 1 - Finalità**

1. Nell'ambito delle attività di trasferimento della conoscenza e di Terza Missione, l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo destina annualmente un budget al cofinanziamento di assegni di ricerca finanziati al 50% da soggetti esterni, al fine di rafforzare i legami con il territorio e contribuire al suo sviluppo economico, sociale e culturale.

#### **Articolo 2 - Finanziamento da parte di soggetti esterni**

1. I soggetti esterni devono destinare esplicitamente il finanziamento a un progetto di ricerca definito e condiviso con l'Ateneo.
2. L'importo del finanziamento esterno deve coprire almeno il 50% del costo complessivo annuo dell'assegno di ricerca.
3. Non è possibile utilizzare disponibilità residue derivanti da fondi di origine esterna, né finanziamenti ottenuti dall'Ateneo attraverso la partecipazione a bandi competitivi.
4. Al raggiungimento dell'importo necessario a coprire almeno il 50% del costo complessivo annuo dell'assegno di ricerca possono concorrere più soggetti, a condizione che ciascuno di essi sottoscriva un impegno specificamente legato al progetto.
5. La tipologia dei soggetti che possono finanziare assegni di ricerca è la seguente:
  - imprese;
  - associazioni di categoria;
  - consorzi o reti di imprese;
  - studi professionali e associazioni fra professionisti;
  - ordini professionali;
  - enti e amministrazioni pubbliche diverse da quelle istituzionalmente deputate all'erogazione di finanziamenti per la ricerca;



1506  
**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI URBINO  
CARLO BO**

Direzione Generale  
**Ufficio di Supporto agli Organi Collegiali**  
Via Aurelio Saffi, 2 – 61029 Urbino (PU)  
Tel. +39 0722 – 305421– 424 Fax +39 0722 2690  
[organi.collegiali@uniurb.it](mailto:organi.collegiali@uniurb.it)

- enti e amministrazioni pubbliche, anche istituzionalmente deputate all'erogazione di finanziamenti per la ricerca, purché vi sia un finanziamento diretto all'Ateneo al di fuori di bandi competitivi;
  - fondazioni, purché impegnate attivamente in maniera dimostrabile nello sviluppo economico, sociale e culturale del proprio territorio di riferimento;
  - associazioni.
6. In tutti i casi l'attività dei titolari degli assegni dovrà essere svolta per almeno il 60% del tempo presso il Dipartimento di afferenza del responsabile della ricerca. L'attività potrà altresì essere svolta per la restante parte del tempo presso la sede del soggetto finanziatore, previa autorizzazione del responsabile della ricerca, come previsto dall'art. 6, comma 4 del Regolamento sugli assegni di ricerca. Vale in ogni caso quanto disposto dall'art. 15, comma 5 del suddetto Regolamento.
7. Per le finalità del presente Regolamento è escluso il finanziamento da parte di privati, per i quali è comunque aperta la possibilità di effettuare erogazioni liberali a favore dell'Ateneo.

### **Articolo 3 - Cofinanziamento di Ateneo**

1. Il cofinanziamento di Ateneo può sostenere l'istituzione di nuovi assegni di ricerca di durata annuale o il rinnovo di assegni in essere. In caso di richieste di rinnovo successive al primo, il responsabile scientifico è tenuto ad esplicitare le ragioni che giustifichino la necessità di proseguire l'attività di ricerca.
2. Il budget annuo destinato al cofinanziamento di Ateneo è ripartito su base quadrimestrale. Nell'ambito di ciascun quadrimestre le domande di cofinanziamento sono valutate mensilmente dalla Commissione Terza Missione, fino a esaurimento del budget quadrimestrale.
3. Le domande di rinnovo relative ad assegni di ricerca basati su progetti che prevedano un cofinanziamento biennale hanno priorità di assegnazione sul budget.
4. Le domande di cofinanziamento non accolte per esaurimento del budget quadrimestrale rimangono valide, pur senza carattere di priorità, per la valutazione nei quadrimestri successivi dell'anno, purché al momento dell'eventuale parere favorevole l'impegno di spesa sottoscritto dal finanziatore esterno conservi un'efficacia residua di almeno due mesi.
5. Se le domande non accolte in un quadrimestre per esaurimento del budget riguardano rinnovi di assegni in essere, esse acquisiscono priorità per il quadrimestre successivo.
6. L'eventuale budget quadrimestrale residuo rientra nelle disponibilità del quadrimestre successivo.

### **Articolo 4 - Modalità di presentazione della domanda e di concessione del cofinanziamento di Ateneo**

1. La domanda di cofinanziamento di un assegno di ricerca va presentata al Direttore del Dipartimento di afferenza del docente richiedente e deve contenere le seguenti informazioni:
  - a) tipologia della domanda di cofinanziamento (istituzione o rinnovo di un assegno di ricerca);
  - b) settore concorsuale;
  - c) settore scientifico disciplinare;
  - d) titolo del progetto di ricerca (in lingua italiana e in lingua inglese);



- e) descrizione del progetto di ricerca (in lingua italiana e in lingua inglese);
  - f) durata dell'assegno di ricerca;
  - g) in caso di rinnovo di un assegno di ricerca, la scadenza del contratto;
  - h) soggetto/i finanziatore/i;
  - i) importo del finanziamento esterno.
2. La domanda va inoltre corredata:
- a) di un impegno di spesa sottoscritto dal finanziatore esterno, specificamente destinato alla realizzazione del progetto di ricerca;
  - b) in caso di rinnovo di un assegno di ricerca, della relazione scientifica sull'attività di ricerca già svolta dall'assegnista, che accompagni l'impegno di spesa sottoscritto dal finanziatore esterno;
  - c) in caso di rinnovo di un assegno di ricerca successivo al primo, oltre che della relazione scientifica sull'attività di ricerca già svolta dall'assegnista e dell'impegno di spesa sottoscritto dal finanziatore esterno, di una dichiarazione del responsabile scientifico in cui siano esplicitate le ragioni a giustificazione della necessità di proseguire l'attività di ricerca.
3. Qualora la domanda di cofinanziamento sia finalizzata al rinnovo di un assegno in essere, la domanda va inoltrata non prima dell'ottavo mese di decorrenza dell'assegno da rinnovare.
4. Il Consiglio di Dipartimento approva la presentazione della domanda di cofinanziamento al Rettore e contestualmente l'avvio della procedura per l'istituzione o il rinnovo di un assegno di ricerca, subordinando quest'ultimo alla concessione da parte dell'Ateneo del cofinanziamento al 50% del costo complessivo annuo.
5. La delibera del Consiglio di Dipartimento deve essere trasmessa al Magnifico Rettore presso l'Ufficio Terza Missione dell'Ateneo e deve contenere un'indicazione sul valore scientifico del progetto di ricerca e sulla coerenza fra caratteristiche del soggetto finanziatore e principi scientifici ed etici dell'Ateneo.
6. Il Rettore, sulla base del parere espresso dalla Commissione Terza Missione, decreta l'approvazione delle domande di cofinanziamento di assegni di ricerca.
7. Entro quattro mesi dalla concessione del cofinanziamento di Ateneo devono avviarsi le procedure per l'istituzione o il rinnovo dell'assegno di ricerca, a condizione che il soggetto esterno abbia versato per intero la propria quota di finanziamento a favore dell'Ateneo o in alternativa abbia sottoscritto una fidejussione bancaria.

## **Articolo 5 - Norma finale e di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni legislative in materia, allo Statuto e ai Regolamenti di Ateneo.

## **Articolo 6 - Pubblicità**

1. Il presente Regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale e sul sito *web* dell'Ateneo.

## **Articolo 7 - Entrata in vigore e regime transitorio**

1. Il presente regolamento è emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo del Decreto Rettorale di emanazione.



1506  
**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI URBINO  
CARLO BO**

Direzione Generale  
**Ufficio di Supporto agli Organi Collegiali**  
Via Aurelio Saffi, 2 – 61029 Urbino (PU)  
Tel. +39 0722 – 305421– 424 Fax +39 0722 2690  
[organi.collegiali@uniurb.it](mailto:organi.collegiali@uniurb.it)

2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono contestualmente abrogate le “Linee guida per il cofinanziamento di assegni di ricerca finanziati al 50% da soggetti esterni su tematiche innovative inerenti allo sviluppo del territorio”, approvate dal Senato Accademico con delibera n. 9/2019 del 25 gennaio 2019 e dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.12/2019 del 25 gennaio 2019.